



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Via Borgo dei Leoni, n. 28 – 44121 Ferrara

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI CANALI CONSORZIALI

PREMESSA

Con Legge della Regione Emilia-Romagna, n. 5 del 24 aprile 2009 e successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 27 luglio 2009, è stato istituito il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: il Consorzio esercita le proprie funzioni nel comprensorio costituito dall'unione dei comprensori dei "soppressi" Consorzi di Bonifica 1° Circondario, 2° Circondario, Valli di Vecchio Reno.

La Legge Regionale n. 5/2009 ha stabilito che fino all'approvazione del nuovo Piano di Classifica, da definire sulla base di criteri indicati dalla Regione stessa, restano in vigore i Piani di Classifica approvati dai Consorzi soppressi.

Fino ad oggi il Consorzio Pianura di Ferrara ha applicato, nei tre comprensori di rispettiva competenza, i Regolamenti irrigui a suo tempo adottati dagli ex Consorzi.

In particolare il Consorzio di Bonifica 1° Circondario adottò il 3 maggio 2001 un proprio "Regolamento per l'utilizzo dell'acqua di derivazione al servizio di risaie, bacini ittici e altre colture, giochi di caccia", successivamente aggiornato con provvedimento n. 18 assunto dal Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 2007.

Il Consorzio di Bonifica 2° Circondario adottò il 6 novembre 1997 un proprio "Regolamento per l'Irrigazione".

Il Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno non si è dotato, successivamente all'adozione del vigente Piano di Classifica, di alcun Regolamento Irriguo. In precedenza era stato adottato, con provvedimento del marzo 1976, un "Regolamento per il servizio di derivazione d'acqua dai canali consorziali" che, tra l'altro, disciplinava le irrigazioni attraverso la presentazione di domanda da parte degli utenti, sistema poi superato dal Piano di classifica suddetto.

Tutto ciò premesso il presente Regolamento intende uniformare le regole di utilizzo del "Servizio di derivazione d'acqua dai canali consorziali", in via transitoria e in attesa della definizione del nuovo Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Art. 1

NORME GENERALI

In forza della L. 13 febbraio 1933 n.215 e della L. 27.12.1977 n. 984 e dunque nell'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara provvede alla distribuzione dell'acqua di derivazione in base alle dotazioni di cui è assegnatario per le esigenze irrigue del comprensorio.

Il Consorzio distribuisce il quantitativo di acqua disponibile, in funzione della dotazione assegnata e delle possibilità di derivazione, secondo criteri di equità, tenuto conto delle necessità legate all'utilizzazione agricola. Nessuna responsabilità può essere dunque ascritta all'Ente sia in ordine alla concreta disponibilità, sia in ordine alla continuità dell'erogazione irrigua.

Art. 2

DURATA DELL' ATTIVITA' IRRIGUA

La stagione irrigua per i normali ordinamenti colturali è di norma compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre, salvo diverse determinazioni che saranno assunte con proprio provvedimento da parte del Comitato Amministrativo a fronte di particolari condizioni climatologiche.

Restano esclusi dalle limitazioni temporali di cui al 1° comma i piccoli usi agricoli, che non comportano particolari oneri di gestione, quali irrorazioni, ecc..

La richiesta dell'attività di irrigazione o il suo prolungamento rispetto al periodo indicato al comma 1°, comporterà per il richiedente una integrazione del contributo irriguo, come indicato al successivo art.3.

Art. 3

ANTICIPO O PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONE IRRIGUA

Le esigenze irrigue che dovessero manifestarsi anticipatamente o posticipatamente al periodo stabilito per l'inizio o la chiusura della stagione irrigua devono essere segnalate in via indicativa entro la fine del mese di febbraio per l'anticipata, per agevolare il Consorzio nella programmazione delle attività necessarie a consentire l'irrigazione ed entro la seconda decade del mese di settembre per la posticipata, mediante specifica richiesta scritta al Consorzio, indicandone la presunta durata allo scopo di consentire la valutazione del suo possibile accoglimento in relazione alla disponibilità idrica, allo stato della manutenzione delle reti di distribuzione interessate, alla economicità della gestione nonché alle necessità di salvaguardia delle prioritarie esigenze di scolo delle zone interessate.

I consorziati che usufruiscono dell'attività irrigua oltre i termini fissati per la stagione irrigua sono tenuti a corrispondere **un contributo aggiuntivo per ettaro irrigato e per ogni decade di anticipo o di posticipo pari all'importo che sarà stabilito dal Comitato Amministrativo.**

Tale contributo aggiuntivo verrà calcolato per ogni "decade" di anticipo o posticipo, e sarà riscosso con i ruoli dell'esercizio successivo.

Nel caso in cui l'utente irrigui al di fuori della stagione irrigua senza aver presentato preventivamente la prescritta domanda scritta, il contributo aggiuntivo sarà sottoposto ad una maggiorazione pari al 50% per ogni ettaro di cui sia stata constatata l'effettiva irrigazione.

La stessa maggiorazione sarà applicata alle superfici accertate irrigate in eccedenza rispetto a quelle dichiarate nella domanda.

Art. 4

TURNAZIONI

Il Consorzio si riserva la facoltà, durante la stagione irrigua, di stabilire - tenuto conto delle dotazioni idriche disponibili - turni di approvvigionamento dell'acqua, a cui i consorziati dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 5

MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE E PRELIEVO

Il Consorzio distribuisce ai consorziati l'acqua di irrigazione, attraverso linee idrauliche specializzate e promiscue.

Spettano al personale specificamente addetto le manovre di paratoie e di qualunque manufatto presente sulle linee consorziali per regolare il prelievo e la distribuzione dell'acqua.

Le esigenze di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo dovranno sempre essere preventivamente segnalate al Consorzio, con sufficiente anticipo, al fine di consentire una corretta organizzazione della distribuzione dell'acqua stessa.

Nel caso in cui i consorziati intendano realizzare colture caratterizzate da particolari esigenze di pratica irrigua, dovranno presentare tempestiva richiesta agli uffici consorziali, i quali si esprimeranno in merito alle effettive possibilità dell'alimentazione irrigua richiesta.

L'invaso della **RETE PROMISCUA** avverrà secondo le necessità manifestate al Consorzio dagli utenti, tenuto conto delle contingenti possibilità operative, delle esigenze dell'attività di scolo al fine di mantenere accettabili livelli di sicurezza idraulica e compatibilmente con le ordinarie attività di lavorazione e di raccolta dei prodotti nei fondi contermini.

I canali della rete promiscua saranno invasati fino ad una quota di irrigazione fissata dal Consorzio.

Qualora per l'utente dovesse rendersi necessario un ulteriore sollevamento dell'acqua, lo stesso dovrà provvedervi con mezzi propri; i singoli prelievi di acqua dovranno comunque avvenire in modo tale da non danneggiare gli altri utenti interessati, a giudizio del Consorzio.

Le attrezzature utilizzate per il prelievo non dovranno in alcun caso compromettere la possibilità di transito lungo le mazzane.

L'invaso della **RETE IRRIGUA SPECIALIZZATA** avverrà secondo le necessità e compatibilmente con le sue effettive caratteristiche tecniche operative.

Il prelievo irriguo dalle linee specializzate (irrigatori, distributori, canali di gronda) dovrà avvenire esclusivamente mediante strutture o manufatti fissi gestiti dal personale consorziale.

E' fatto assoluto divieto di uso di pompe e sifoni mobili, che compromettano la corretta gestione delle linee ed il mantenimento delle quote di carico .

Tutte le richieste di appostamento di manufatti fissi di derivazione sulle linee consorziali dovranno essere preventivamente esaminate dall'Ufficio Tecnico ed autorizzate mediante rilascio di formale concessione.

Art. 6

LIMITAZIONE DEI CONSUMI

Gli utenti dovranno limitare i consumi in ordine alle effettive esigenze delle colture, evitando inutili sprechi di acqua.

In particolare non dovranno verificarsi scarichi di acqua nella rete di scolo in concomitanza ai prelievi irrigui.

Art. 7

DANNI E RESPONSABILITÀ

Qualsiasi danno arrecato ai manufatti, opere, pertinenze e impianti consorziali, sarà perseguito a termini delle vigenti leggi.

Nessuna responsabilità può essere ascritta al Consorzio per danni arrecati ai terzi per effetto di non corretta gestione della pratica irrigua da parte degli utenti e per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 8

FATTISPECIE PARTICOLARI

Le diverse fattispecie non regolate dal presente Regolamento (*es. ANTIBRINA*) saranno sottoposte al Comitato Amministrativo ed eventualmente disciplinate con apposito provvedimento.

Art. 9

SANZIONI

Le inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno perseguite a termini di legge, con particolare riferimento agli artt. 132 e seguenti del Regolamento di polizia idraulica R.D. 8/5/1904 n.368, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni provocati anche a terzi.

Art. 10

NORMA TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano di Classifica e, conseguentemente, di un nuovo Regolamento per il servizio di derivazione d'acqua dai canali consorziali, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per la determinazione dei contributi, si applicano i Regolamenti in premessa citati, rispettivamente adottati dall'ex Consorzio di Bonifica 1° Circondario il 3 maggio 2001, successivamente aggiornato con provvedimento n. 18 assunto dal Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 2007 e dall'ex Consorzio di Bonifica 2° Circondario il 6 novembre 1997.

